



REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

CSV Monza Lecco Sondrio ETS

(approvato dal Consiglio Direttivo del 28/11/2020)

(aggiornato dal Consiglio Direttivo del 09/11/2024)

(approvato dall'Assemblea Soci del 14/11/2024)

Art. 1 – Finalità (riferimento Art. 2 dello Statuto)

1. Il presente regolamento attua le norme dello statuto, di cui disciplina il funzionamento.

Potrà essere aggiornato al modificarsi dello Statuto, della normativa riguardante i CSV e di eventuali cambiamenti delle scelte attuative da parte degli Organi Sociali.

Art. 2 – Attività (Art. 3 Statuto)

1. Per il conseguimento delle sue finalità il CSV MLS (da ora CSV) si avvale del lavoro retribuito di dipendenti e collaboratori; del volontariato dei componenti degli organi associativi, degli associati alle organizzazioni aderenti, di volontari singoli che ne facciano richiesta; delle opportunità offerte dalle diverse forme di tirocinio formativo e di servizio civile previste dalle norme di legge nazionali ed europee, di tutti coloro che condividano le finalità generali del Centro o quelle particolari di specifici progetti e/o attività, di ogni strumento o struttura utile ed adeguata che possa configurarsi come opportunità nel procedere delle azioni.

Art. 3 - Soci (Art. 4 Statuto)

1. Possono essere soci di CSV tutti gli Enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile.

2. Nel caso di richiesta di adesione di associazioni di secondo livello che hanno sede nel territorio di competenza di CSV MLS (province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio) è accettata l'adesione del soggetto apicale di ciascuna provincia in rappresentanza della filiera.

3. Si definiscono di "secondo livello" le associazioni i cui soci siano a loro volta associazioni. Nel caso di associazioni di secondo livello che siano a loro volta articolazioni territoriali di livelli superiori, il livello territoriale che aderisce deve avere autonomia giuridica e finanziaria.

I soci di secondo livello devono trasmettere annualmente entro il 31 marzo le modifiche intervenute nell'elenco degli aderenti.

4. È consentita l'iscrizione delle articolazioni territoriali di primo livello solo in assenza dell'iscrizione del livello superiore per ciascuna provincia.

5. I soci di secondo livello sono tenuti al pagamento di una quota associativa differenziata, deliberata dal Consiglio Direttivo e presentata all'Assemblea.

Art. 4 – Domande di Ammissione e decadenza (Articoli 5, 6 e 7 Statuto)

1. Gli aspiranti Soci presentano al Consiglio Direttivo domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o dell'organizzazione con espressa dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.

2. Alla domanda debbono essere allegati:

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e dell'eventuale regolamento interno;
- quadro completo delle cariche sociali;
- breve relazione dell'attività svolta nell'ultimo biennio;
- copia dell'ultimo bilancio o rendiconto consuntivo;
- copia della delibera dell'organismo statutariamente competente che ha preso la decisione di aderire all'Associazione CSV;
- copia dell'eventuale decreto di iscrizione ai Registri attuali e, a regime, al Registro unico nazionale del Terzo Settore.¹

¹ Cfr. D. Lgs. 117/17, art. 45

Nella domanda dovrà essere indicato l'indirizzo della sede dell'associazione o dell'organizzazione o comunque il recapito ove inoltrare la corrispondenza comprensivo di numeri di telefono, fax ed eventuale indirizzo e-mail PEC.

3. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera accetta la richiesta di adesione o la rigetta; nel corso della valutazione può richiedere all'aspirante socio eventuali chiarimenti o documentazione ritenuta necessaria.

In caso di rigetto la delibera deve contenere le motivazioni ed essere adottata e comunicata all'interessato non oltre 120 (centoventi) giorni dalla ricezione della richiesta di adesione.

4. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità della quota associativa e la propone all'Assemblea. I Soci devono provvedere al versamento delle quote sociali entro il 30 aprile di ogni anno in corso.

5. A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo socio provvede, entro 30 giorni al versamento della quota associativa relativa all'anno corrente, a pena di decadenza, fatta eccezione per le ammissioni che avvengono nel mese di dicembre che possono prevedere l'inizio degli adempimenti di socio, ivi compreso il pagamento della quota associativa, dal gennaio dell'anno successivo.

6. Il socio si impegna altresì a dare comunicazione di ogni variazione intervenuta alle cariche sociali entro 30 giorni dalla loro vigenza.

7. Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro la data di svolgimento della prima Assemblea dei soci comporta automaticamente la sospensione del socio dal diritto di esprimere il proprio voto in Assemblea. Il socio escluso per mancato pagamento della quota sociale in tempo utile può presentare nuova domanda, senza presentazione di documentazione ulteriore a meno di variazioni sostanziali rispetto a quanto comunicato in precedenza. In situazioni eccezionali dovute a fattori esterni i termini sono derogabili al fine di agevolare le associazioni.

Art. 5 – Assemblea (Art. 10 Statuto)

1. L'Assemblea dei soci viene convocata, di norma, sia in presenza in un luogo specifico (salvo che per situazioni di contesto che rendano questa opzione non realizzabile) che a distanza mediante piattaforma telematica purché sia garantita la verifica dell'identità dei partecipanti e la loro effettiva possibilità di intervenire. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Ogni componente ha diritto di far verbalizzare le proprie dichiarazioni.

2. In caso di assenza del presidente e del vice presidente vicario, o altri consiglieri non siano stati formalmente delegati, l'assemblea nomina per l'occasione un proprio presidente.

3. In Assemblea il voto è espresso dal Legale Rappresentante del socio o persona formalmente autorizzata appartenente alla stessa associazione od organizzazione

4. È ammesso il voto per delega ad altro socio. Ogni socio non può essere latore di più di 3 (tre) deleghe di altri soci. L'esercizio della delega ricevuta non può essere oggetto di contestazione da parte del delegante.

Possono partecipare alle Assemblee anche i soci indiretti, aderenti ad associazioni di secondo livello socie, senza diritto di voto

5. In Assemblea di norma il voto è palese. La votazione a scrutinio segreto può essere deliberata dall'Assemblea qualora venga richiesto da almeno 1/10 dei presenti. Nei casi di voto a scrutinio segreto, l'Assemblea provvede a nominare 3 scrutatori con l'incarico di fare il computo dei voti e di esporli alla stessa. L'approvazione di una decisione avviene quando sia favorevole la maggioranza dei soci presenti.

6. All'atto della convocazione, qualora le organizzazioni di volontariato socie risultassero in numero inferiore alla metà dei soci, dovrà essere computata adeguata ponderazione volta ad assicurare ad esse la maggioranza dei voti. **(Art. 61, c.1 CTS – Statuto art. 11 funzioni dell'Assemblea)**

Nel caso non si dovesse raggiungere la maggioranza, alle OdV si applica il criterio di ponderazione dei voti.

7. Secondo quanto previsto dall'art. 21 del codice civile nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Direttivo non hanno diritto di voto.

8. Secondo quanto previsto dall'art. 24 del CTS (rif. art.2373 c.c.) i componenti del Consiglio Direttivo non possono essere portatori di delega.

9. Non può partecipare alla Assemblea il socio che risulti moroso nel versamento della quota sociale, compatibilmente e in conformità con quanto previsto in merito dal presente Regolamento e dallo Statuto.

Viene data la possibilità di assolvere al pagamento al momento della registrazione se la partecipazione è in presenza.

10. L'Assemblea nomina un segretario che può essere scelto al suo interno o tra i dipendenti. Ad esso compete di redigere il verbale e il conteggio dei voti palesi espressi dalle Assemblee. Il verbale sarà messo a disposizione dei soci nelle sedi di CSV Monza Lecco Sondrio.

11. Il Direttore e il segretario possono partecipare alle discussioni senza diritto di voto. Gli operatori, se invitati, possono partecipare alle discussioni senza diritto di voto, su questioni di loro competenza.

Art. 6 – Consiglio Direttivo (Art. 12 Statuto)

1. Il Consiglio Direttivo può essere costituito da 5 (cinque) a 19 (diciannove) componenti dell'Assemblea. A norma dell'art.11 dello Statuto, il Consiglio Direttivo, all'atto del suo insediamento, elegge al suo interno il Presidente e il/i Vicepresidente/i a maggioranza assoluta.

Tra i Consiglieri eletti, come definiti all'art.6 c.1, viene individuato un referente per ciascun ambito territoriale con il compito di:

- farsi promotore nel suo territorio di provenienza di CSV e dei suoi servizi;
- favorire la partecipazione delle associazioni del proprio ambito territoriale;
- mantenere e implementare relazioni con soggetti del territorio in collaborazione con la Presidenza e il supporto dell'organizzazione tecnica.

2. Il CD si riunisce ogni volta vi siano da affrontare argomenti di propria competenza e, comunque, di norma ogni tre mesi. Ad esso partecipano esclusivamente i membri del Consiglio stesso e senza diritto di voto il direttore e il vice direttore, i componenti dell'organo di controllo, il segretario e altri soggetti che si rendessero necessari per la trattazione di argomenti specifici.

Il CD coadiuva il Presidente nella cura del buon andamento degli affari sociali e degli interessi dell'Associazione, sovrintende ed indirizza la gestione del CSV esercitando le competenze previste dallo Statuto.

3. Il CD viene convocato per iscritto dal Presidente mediante e-mail da inviarsi almeno 7 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. La carica di consigliere è personale e non è ammesso il voto per delega.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in presenza presso la sede legale o una delle sedi territoriali. Le riunioni possono essere svolte anche a distanza. Sono presiedute dal Presidente in carica supportato nella redazione dei verbali da un segretario nominato dal Consiglio. Nei casi di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal Vicepresidente.

6. Il Consigliere che decade o recede anticipatamente dall'incarico sarà surrogato, sino alla scadenza del CD in carica, dal primo dei candidati risultati non eletti consiglieri in sede di votazione nel rispetto dell'appartenenza territoriale. Qualora dovesse essere esaurita la graduatoria dei non eletti dovranno essere indette elezioni suppletive finalizzate alla copertura dei posti rimasti vacanti.

7. Le riunioni del CD sono presiedute dal Presidente in carica supportato nella redazione dei verbali dal direttore o da un dipendente designato. Nei casi di assenza del Presidente del CD, la riunione è presieduta dal Vice Presidente.

8. Il CD delibera sempre con voto palese e a maggioranza di voti, salvo nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone allorché si ricorre al voto segreto. In ogni caso è richiesta per la validità della decisione la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

9. Ai consiglieri, per la partecipazione alle riunioni di Consiglio e in generale per gli adempimenti derivanti dalla loro funzione sono riconosciuti i rimborsi delle spese di trasferta sostenute, secondo criteri definiti dallo stesso CD.

Art. 7 - Presidente e Vice Presidente/i (articoli 13 e 14 Statuto)

1. Il Presidente e il/i Vice presidente/i sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti. E' opportuno che siano espressione di tutte e tre le Province.

2. Il Presidente è il legale rappresentante di CSV Monza Lecco Sondrio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria.

3. Presidente e Vicepresidente/i compongono l'ufficio di presidenza che si riunisce periodicamente secondo necessità. In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente/i cui può altresì delegare parte dei propri compiti.

Art. 8 – Organo di Controllo (Art. 15 Statuto)

1. l'Organo di Controllo, nominato e incaricato dall'Assemblea Soci, escluso il Presidente, ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica dei componenti del Consiglio Direttivo”

Il Presidente dell'Organo di Controllo, nominato dall'OTC², convoca lo stesso trimestralmente per l'adempimento delle proprie funzioni. Di ogni atto di controllo deve essere redatto un verbale da trascrivere nell'apposito libro. In sede di assemblea ordinaria presenta ai soci la relazione al bilancio consuntivo. In caso di assenza di un componente si applicano le norme del Codice Civile.

2. Nell'Organo di Controllo è compreso o un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o un suo componente che sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, in modo da esercitare inoltre il controllo contabile.³

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ogni componente ha diritto di far verbalizzare le proprie dichiarazioni.

4. CSV assume le linee guida dell'ONC in merito all'organo di controllo e si impegna ad applicarne i contenuti compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 9 – Bilancio (Art. 21 Statuto)

1. Il bilancio consuntivo deve essere redatto per tempo in modo da essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Ferma restando la scadenza statutaria, il bilancio preventivo è redatto entro i tempi previsti dall'ONC/OTC per poter concorrere alla ripartizione annuale delle somme disponibili. Con il bilancio preventivo verrà approvato anche il "Programma annuale di attività" predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Poteri di firma

1. Il Presidente, con riferimento ai conti correnti bancari e postali, può delegare il potere di firma alle seguenti cariche: vice presidente, direttore e vice direttore. Lo stesso vale per quanto riguarda le operazioni bancarie compiute per via telematica. Al dipendente che si occupa della contabilità è data delega a compiere le operazioni di sportello.

Art. 11 – Direttore

1. Il Direttore di CSV Monza Lecco Sondrio, previo avviso pubblico è assunto dal Consiglio Direttivo a seguito della selezione delle domande dei candidati, corredate da curriculum vitae, in base alla valutazione dei requisiti in relazione ai compiti affidati dallo statuto.

2. Il Direttore ha i seguenti compiti prioritari:

- Pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del CD;
- Cura la redazione dei verbali e delle delibere;
- Dirige la struttura organizzativa di CSV coordinando le attività del personale dipendente e dei collaboratori;
- Programma e dirige l'attuazione delle attività deliberate dal CD;
- Gestisce le spese correnti nonché quelle per gli investimenti nella misura determinata dal CD e ne rende conto trimestralmente;
- Mantiene i rapporti tecnici con gli Enti Locali;
- Organizza i servizi resi da CSV;
- È responsabile organizzativo della sede provinciale presso cui lavora.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore è coadiuvato da un Vice Direttore e/o da un referente di sede, che lo può sostituire in sua assenza, a cui possono delegati specifici incarichi di direzione e che ha la responsabilità organizzativa della sede provinciale presso cui lavora.

Art. 12 – Collaborazioni e convenzioni

1. Per l'esplicazione della propria attività in genere ed in particolare per l'erogazione dei propri servizi, CSV si avvarrà preferibilmente del proprio personale dipendente ma potrà ricorrere a collaborazioni retribuite anche tramite la stipulazione di contratti con privati o Pubbliche Amministrazioni. Tali accordi saranno deliberati dal CD e sottoscritti dal Presidente e gestiti dal Direttore.

2. Avendo come obiettivo il principio di sussidiarietà, il risparmio di risorse e la flessibilità organizzativa, potrà avvalersi di consulenze esterne messe a disposizione dalle organizzazioni del Terzo Settore attraverso apposite convenzioni.

² Cfr. D.Lgs. 117/17, Art. 65, comma 7, lettera e)

³ Cfr. D.Lgs. 117/17, Art. 30, comma 4

Art. 13 - Regolamenti speciali

1. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea l'approvazione di ogni altro Regolamento Speciale per specifiche attività o funzioni o servizi che fosse opportuno disciplinare specificatamente.

Art. 14 – Articolazione territoriale

1. Gli Ambiti territoriali sono individuati sulla base delle provincie di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio. Per gli Ambiti territoriali così definiti sono stabilite le seguenti sedi operative in Monza, Lecco e Sondrio.

2. CSV Monza Lecco Sondrio potrà attivare, ove se ne ravvisasse l'opportunità, altri uffici, oltre quelli delle sedi provinciali, preferibilmente presso sedi di Enti locali e/o Pubblici sui territori provinciali, anche per mezzo di apposite Convenzioni.

Art. 15 - Accesso alle informazioni

1. CSV assicura a tutti i soci, con consultazione presso le sedi, il diritto di accesso ai libri sociali dietro presentazione di richiesta motivata.

Art. 16 – Patrocinio e attività in collaborazione

1. La richiesta di patrocinio, senza oneri per CSV, di attività o di pubblicazioni, corredata da adeguata documentazione, è indirizzata al Direttore, che dopo essersi consultato con il Presidente, valuta l'attinenza alle finalità di legge e statutarie del Centro di Servizio per il Volontariato, con particolare riguardo alle iniziative dei soci, e decide in merito.